## COMMEMORAZIONE DI LUIGI BELLAVITE (1821-1885)<sup>1</sup>

## Antonio Pertile, socio effettivo<sup>2</sup> Adunanza ordinaria del giorno 24 gennaio 1886

uigi Bellavite nacque in Verona il 203 settembre 1821 da Paolo e Lucia Mon-🛮 ga, benestanti e solertissimi genitori. La madre, per la quale egli conservò sempre una particolare venerazione, mise nel cuore di lui fino dalla prima età quel seme di religiosi principî, che formarono la base del suo carattere. Luigi attese in patria con amore agli studî ginnasiali e liceali, dando saggio fin d'allora della sua propensione per le materie speculative; e nel novembre del 1840 s'iscrisse al primo corso della facoltà politico-legale dell'Università di Padova, donde uscì laureato con molto onore e lasciando bella memoria di sé, il 23 agosto 1845. Quivi egli s'era acquistata in particolar modo la stima ed affezione di Cristoforo Negri, allora professore di scienze e leggi politiche, e fu per consiglio di lui, che, appena forniti gli studî, il Bellavite si recò a Milano, campo più vasto e più appropriato alla sua mente, per fare la pratica e quindi intraprendere l'esercizio dell'avvocatura. D'alto e nobile sentire, com'era, non poté non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo delle cinque Giornate e dall'idea della patria indipendenza, e prese a propugnarne la causa, combattendo pericolose tendenze separatiste, in un giornale molto diffuso che pubblicavasi allora in quella città, domandato il «Pio IX»4. In conseguenza di ciò, quando, in agosto, Milano venne rioccupata dagli Austriaci, si rifugiò a Lugano, ma non guari dopo si restituì al suo domicilio.

Come, v'è noto, illustri Signori, a quel tempo permettevasi nei nostri paesi lo studio privato delle leggi, sotto maestri espressamente a ciò autorizzati. Il Bellavite, che aveva sempre vagheggiato di darsi all'insegnamento, aveva domandata ed ottenuta già fino dal 1847 dall'Università di Pavia, non senza sostenere le

prove prescritte dalle leggi, l'abilitazione a tenere scuola di diritto romano, feudale e canonico; abilitazione che nel 1849 gli venne estesa a tutte le materie dello studio politico-legale. Quest'ufficio era il suo naturale, e però egli emerse in breve, e pel modo d'insegnare e pel numero dei discepoli, fra i molti che lo esercitavano, principalmente in quegli anni, nei quali, per le ragioni della politica, tacevano le aule delle nostre Università. Fu la riputazione acquistata in tale ufficio dal Bellavite, congiunta a parecchi saggi ch'egli avea dato dei suoi studî nel diritto romano, che, essendo stato bandito il concorso alla cattedra di esso nell'Università di Padova. gliela fece conseguire nel 1855. Senonché questo studio non aveva pel Bellavite valore di fine, sibbene invece di mezzo per l'intelligenza e il disvolgimento dell'odierno diritto civile. Per la qual cosa, allorquando nel 1861 gli venne offerta in luogo della sua la cattedra di diritto civile nella medesima Università, l'accettò di buon grado, e la tenne fino alla sua morte, che, come sapete, lo colpì improvvisamente, mentre stava vestendosi, la mattina del 25 giugno p.p., non ancora compito il sessantesimo quarto anno della feconda sua vita.

Nel suo soggiorno a Milano egli aveva conosciuta, per conseguenza dell'amicizia col prof. Negri, la costui nipote Giuseppina Anderloni, che condusse in moglie il 4 d'agosto 1851. Questa Signora, che ricopia la donna forte delle sacre carte, la quale si deve percorrere molte province per ritrovare, e trovatala, non c'è valore che le si uguagli, circondò il Bellavite di tutte le cure le più minute, lo sorresse col conforto e col consiglio nelle varie vicende onde s'intreccia la vita, e formò il fondamento della sua domestica felicità. La quale crebbe viemmaggior-



Luigi Bellavite

mente allorquando, specialmente per le assidue sollecitudini di quella medesima Donna, si vide crescere da presso nel suo Paolo un modello di figlio, e raggiunse il colmo allorché questi stese la mano di sposo ad Emma Ugolini. Oh con quale effusione discorreva egli di questo connubio! Ed era nel seno della famiglia, in mezzo ai suoi cari, che quest'uomo dall'aspetto severo, dal fare austero, che fuori parlava poco, diventava tenero, loquace, espansivo. Ahimè! quanto più amaro perciò torna loro l'averlo perduto!

E in vero, quelle anime armonizzavano pienamente tra loro: non le divideva, come suole pur troppo avvenire di frequente, diversità d'opinioni, specialmente in materia di religione. Nel Bellavite cogli anni e cogli studî s'era ringagliardita, anzi che scemata la fede; e la professava in privato ed in pubblico con tutta franchezza: anzi non temé nemmeno di scendere in campo per sostenere le ragioni di essa, quando le vedeva attaccate, come fece contro il libro Stato e Chiesa del Minghetti. E alla religione accoppiava la beneficenza, sia giovando dell'opera sua l'amministrazione di pii istituti, sia sovvenendo largamente ogni fatta di bisognosi che a lui ricorrevano. E però la sua morte fu un lutto per la città di Padova, e se ne rese interprete il Consiglio comunale inviando le proprie condoglianze alla Vedova e al Figlio.

Fin qua dell'uomo, ora dello scienziato.

Ouando studiava il Bellavite, teneva ancora il predominio nelle nostre scuole il diritto naturale o razionale, giusta gli ultimi svolgimenti datigli da Emmanuele Kant. Ma in Germania venivano ormai combattute fortemente quelle teorie, che mettevano terrore nei saggi, dopo i tristi frutti che di esse aveva raccolto la Francia, sulla fine del secolo precedente. Si fondò all'uopo una nuova scuola, la quale in diretta opposizione a quella del diritto naturale, che stabiliva tutto *a priori* e ad un unico modo, stato e diritto, deduceva l'uno e l'altro per necessaria derivazione dalle condizioni particolari di ciascun popolo e dalla sua storia; perocché il diritto e l'intera civiltà d'una nazione in un dato momento è la somma o il prodotto del diritto e

della civiltà dei precedenti. Ad esprimere nettamente il suo principio fondamentale questa scuola prese il nome di storica (geschichtliche), e chiamò antistorica (*ungeschichtliche*) quella del diritto naturale<sup>5</sup>. Con tali teorie venivano necessariamente ad invertirsi le parti, ch'erano chiamate a sostenere nello studio delle leggi le materie, che fa duopo premettere quale preparazione allo insegnamento del diritto attuale; e crescendo grandemente il valore dei diritti antichi, ne discendeva una forte spinta a coltivarli con ogni cura. Di qua il nuovo ardore destatosi per la giurisprudenza; di qua i molti ed importantissimi scritti, comparsi in Germania fin dall'incominciare del secolo, sopra i vari fattori del diritto odierno, e specialmente sul romano che vi tiene il primo posto.

Il Bellavite, come altri dei migliori tra i nostri, sapea della nuova scuola, perché ne avea studiato le opere, che apprezzava altamente. Fu preso pertanto dal naturale desiderio di farle conoscere in più larga cerchia; e però non appena nel 1850 si fondò in Milano il «Giornale per le scienze politico-legali», entrò a collaborarvi con questo divisamento. Il perché già nei primi fascicoli inserì un suo scritto sulla appellatio e provocatio secondo il diritto romano, tratto, ma non senza aggiungervi qualche nuova prova<sup>6</sup> dal sistema dell'odierno diritto romano del Savigny. Lo stesso metodo tenne nel tradurre, compendiando, pel suddetto giornale, la prima parte dell'ottavo volume, che tratta del diritto internazionale privato, della sunnominata opera del Savigny, e nell'esporre la dottrina di questo medesimo autore sulla non retroattività delle leggi. E nel 1853 s'accinse ad un lavoro più vasto di questo genere, la traduzione dello Spirito del diritto romano di Rodolfo Ihering, al qual libro, coll'approvazione dell'autore, fece varie aggiunte e mutazioni, e cui premise un'importante prefazione sulle sorti del diritto romano nel medio evo, e sull'andamento progressivo dello studio di esso dal suo risorgimento fino al presente.

Né il Bellavite limitavasi a dar contezza delle nuove opere tedesche; contemporaneamente egli offriva saggi dei propri studi sul medesimo diritto, ed attendeva all'applicazione agli odierni codici delle teorie romane e dei progressi, che si andavano facendo nella cognizione delle medesime. Di tali saggi furono gli articoli sull'eccezione della cosa giudicata secondo il diritto romano; sull'usucapio, sul non-usus e sulla praescriptio secondo il diritto romano e canonico, con qualche riguardo ai moderni codici, ed altri che tralascio per brevità; i quali articoli venia publicando nel suddetto «Giornale per le scienze politico-legali», o nella «Gazzetta dei tribunali di Milano»; ed i giornali d'altre province si affrettavano di riprodurli.

Ma campo molto più largo si schiuse all'attività scientifica del compianto nostro Collega nel 1855, allorché ebbe conseguita la cattedra di diritto romano, feudale e statutario, come intitolavasi, nella nostra Università.

Egli veniva ad insegnarvi una materia che vi aveva udita là stesso, pochi anni prima, sedendo sulle panche degli scolari, ma quanto mutata da quella che l'aveva udita non veniva egli ad insegnarla? Al suo tempo, come al mio, benché otto anni più tardi, il diritto romano, non ostante tanto progresso della scienza, s'insegnava ancora sulle tracce del Domat e del Voet, e non solo non si aveva verun riguardo allo svolgimento storico di quella legislazione, ma si perdeva non poco tempo in futili questioni, e s'insegnavano come verità certe teorie ormai riconosciute per false. Sarà toccato certamente anche al Bellavite lo sconforto che toccò a me, quando presi in mano la prima volta quell'aureo libro che sono le Istituzioni del Puchta, di dover anzi tutto cancellare dalla mia mente quello che m'era stato insegnato, affine di potervi sostituire un altro edifizio scientifico. Dovette pertanto fare od apprendere tutto da sé; e quello che aveva appreso da sé veniva ad insegnare, cioè la scienza moderna.

Tuttavia ad essa trovossi incominciata ormai a spianare la via da Alessandro De Giorgi. Questi, uomo di versatile ingegno e molta coltura, avendo assunto l'insegnamento interinale del diritto romano, finché n'era vacante la cattedra, aveva preso a darlo tenendo conto dei progressi fatti dalla scuola tedesca. Senon-

ché in breve tempo non avea potuto far molto. Il Bellavite assunse e continuò col gagliardo suo ingegno l'opera di lui; il quale pochi mesi dopo venne a cooperare ad un medesimo fine insieme col Bellavite, essendo stato nominato egli pure professore ordinario di diritto romano alla medesima Università di Padova. Così faceva il Governo d'allora, come tuttogiorno in Germania, sull'esempio di ciò che avean fatto le nostre Università nei tempi di mezzo, affinché una nobile gara tenesse mai sempre desta, anzi spronasse la scientifica attività, e affinché, diviso tra più il medesimo còmpito, si potessero far penetrare gli scolari più addentro nelle viscere della scienza.

Il 29 novembre 1855 il Bellavite proludeva al suo corso, mostrando come l'importanza scientifica del diritto romano fosse cresciuta, anzi che scemata, per la sua esautorazione siccome legge; perché se in questa qualità non domandava che l'esatta cognizione del Corpus iuris, considerandolo quale pura scienza, è bisogno di seguitarne eziandio lo svolgimento storico risultante dal lavoro lento e graduale di dodici secoli, e però di far tesoro di quante altre fonti ancora rimangono di esso oltre il Corpus iuris. Per la qual cosa si proponeva non pure d'esporre il concetto e il modo ond'erano regolati i diversi istituti giuridici nella legislazione giustinianea, ma anche le successive trasformazioni dei medesimi dai primi tempi di Roma fino alla loro assunzione nella codificazione di Giustiniano.

E tenne parola. Il corso ch'egli dava, ed era modellato sui migliori della Germania, specialmente su quello del Scheurl, constava anzi tutto della storia esterna del diritto di Roma, cioè delle varie fonti del medesimo; e passando poi a discorrere delle norme in esse contenute, dopo esposte le teorie generali, prendea su ad uno ad uno i singoli istituti, e mostrato come ognuno s'era venuto a poco a poco formando, spianava ai suoi uditori i canoni ond'è regolato nel *Corpus iuris* di Giustiniano. Tuttociò faceva colla massima precisione e sobrietà di linguaggio, e con tale una perspicuità che non era possibile ai giovani non intendere, e intendendo non re-

starne ammirati. Eragli poi sempre compagno quel talento pratico che apre la via alle applicazioni, per guisa che non solamente dalle regole del diritto privato, ma eziandio dalle antiche istituzioni politiche dei romani si traessero insegnamenti per le condizioni odierne. Così a mo' d'esempio, dopo aver narrato come nei comizi del popolo romano, quando trattavasi di fare una legge, si votasse il solo progetto in massa, o il principio a cui la legge doveva informarsi, abbandonandosi lo svolgimento di esso o la concreta compilazione della legge al magistrato, il Bellavite soggiunge: «Perché i Romani riconobbero che le leggi vogliono essere fatte da pochi, e che un'assemblea numerosa non è atta per discutere su d'una legge parola per parola, altrimenti il progetto modificato in tante parti, ora sotto un'impressione, ora sotto un'altra, perde l'unità del concetto, riesce informe e discrepante». Sentenza che starebbe bene scritta sulle pareti dei nostri Parlamenti!

E un'altra cosa ancora mi piace notare, ed è che il Bellavite, sempre egualmente amico del vero, sostiene l'influenza esercitata dal cristianesimo sul diritto romano, «essendo impossibile (son sue parole) che una religione così solida, così spirituale e filosofica, che riempie tutti gli animi, rimanesse senza influire su tutti i lati della vita umana, e quindi anche sul diritto». Sostiene pertanto il Bellavite quella salutare influenza, che oggi s'ha il vezzo di negare da tali, che, distruggendo l'opera faticosa di dicianove secoli di gloria, vorrebbero ripiombare il mondo nel paganesimo colle sue orgie e coi suoi gladiatori.

Né il nostro Professore si stette contento all'esposizione orale, mise anche in iscritto il sunto delle proprie lezioni, e moltiplicollo per mezzo della litografia, affine di agevolare lo studio ai suoi discepoli. Peccato che, troppo rigoroso osservatore dei precetti del Venosino, non abbia mai voluto rendere quelle litografie di diritto comune, procurando loro una maggior diffusione per via della stampa!

Piacevasi poi, di quando in quando, per avvivare e rinvigorire lo spirito affaticato dalle analisi particolari, assorgere a principî e levarsi ad altezze, dalle quali poter contemplare alcun tratto dell'orizzonte scientifico. Fece così quando nel 1869 fu trascelto dalla Facoltà a tenere il discorso inaugurale all'aprirsi degli studi; nella quale occasione parlò con molta elevatezza di concetti e nobiltà di stile dell'elemento morale, economico e logico cui deve informarsi il diritto civile, segnando la via che devono tenere nella loro opera i legislatori.

Frattanto aveva avuto campo d'allargare vie più l'insegnamento del diritto romano. Conciossiaché, colla riforma dello studio legale operatasi nel 1856, portate dal secondo corso al primo le istituzioni, il secondo venne assegnato allo svolgimento di qualche trattato speciale di quel diritto, o, come direbbesi oggigiorno, allo studio delle Pandette.

Che se il Bellavite aveva introdotto tanta mutazione nell'insegnamento del diritto romano, una anche maggiore ne arrecò in quello del diritto civile contemporaneo, quando, come dissi di sopra, gliene fu affidata la cattedra nel 1861. Prima di lui, il diritto civile s'era insegnato leggendo articolo per articolo il codice, che allora era l'austriaco, e spiegandone il contenuto, cioè con quel metodo che, appunto da questo spiegare, domandasi esegetico. Ma Giuseppe Unger, uomo di potentissimo ingegno e sorprendente erudizione legale, che pel suo sapere da libero docente di diritto civile salì in pochi anni a presidente della suprema Corte di giustizia dell'Impero d'Austria, prima a Praga e poco dopo a Vienna, aveva dato il segnale d'un totale rivolgimento in questo studio, sostituendovi l'ordine sistematico o sintetico. Per esso il Codice non è la materia esclusiva delle ricerche, ma la precipua, l'ultimo termine cui si dee giungere per la faticosa via della scienza. Pertanto quel metodo, esposte di materia in materia le teorie della scienza del civile diritto, giunge alle disposizioni del Codice, esamina se corrispondono ai postulati della scienza, le supplisce se difettose, se errate ne domanda la correzione.

Il Bellavite, amico dell'Unger che assai lo stimava, fece subito suo questo metodo, e con esso prese a leggere diritto civile nella nostra Università; e ne pubblicava litografata la parte generale nel 1863 e l'anno dopo un saggio della parte speciale, per mezzo della stampa nell'«Eco dei Tribunali». E qui si parve quanta fosse la coltura legale e l'acutezza della mente del nostro Professore; il perché, essendosene diffusa rapidamente la fama, veniva frequentemente consultato nelle questioni più ardue da parti e da avvocati.

Fu in quel tempo che, avendo varî Stati della Confederazione germanica, all'intento di giungere per gradi, come era loro venuto fatto nel diritto commerciale e cambiario, all'unità legislativa, antico desiderio di que' patriotti, avendo dico, gli Stati della Confederazione germanica mandato rappresentanti a Dresda, affine di redigere una legge comune sulla materia delle obligazioni; ed avendo il Governo austriaco invitato, oltre i collegi dei giudici e degli avvocati, anche le facoltà di giurisprudenza, ad esaminare il progetto, che venne formato d'una tal legge, ed esporre le osservazioni che loro si offrissero, la Facoltà di Padova affidò quell'incarico al Bellavite. Ed egli, esaminato accuratamente il progetto, e lodatone l'ordinamento generale, che pareagli ottimamente architettato, fece varie considerazioni sopra alcuni articoli più importanti dello schema, intorno alle obligazioni procedenti da atti illeciti, e circa la mora e la prescrizione. Le quali osservazioni vennero trovate così assennate, che l'I.R. Ministero della giustizia faceva rendere perciò al Bellavite i suoi ringraziamenti ed esprimergli la sua soddisfazione: ciò che a quei tempi non era poco!

Mi resta ancora a dire dell'ultimo e più splendido periodo scientifico della vita del desiderato nostro Collega. Mutata col 1° settembre 1871 la legislazione nelle nostre province, il Bellavite, che anche dopo la loro aggregazione al regno d'Italia era stato obbligato a far tema precipuo delle lezioni il Codice austriaco, perché pur sempre il vegliante, ed avere pel Codice patrio soltanto un riguardo di confronto, poté dopo d'allora dedicare tutte le sue cure all'illustrazione e al progresso del patrio diritto. Ed ei lo fece con quella perspicacia di cui era eminentemente dotato, e colla profonda conoscenza che possedeva del diritto civile. Il perché,

se da un lato non ometteva di rilevare i pregi del Codice del Regno, dall'altro non poteva a meno di notare i difetti, che si scoprivano avvicinandovi la face della scienza, e deplorare che si fosse preso poco men che a tradurre il Codice francese, anzi che fare un'opera nazionale. Le quali cose suonando un po' aspre a qualche orecchio più dilicato, ed essendone stata fatta da qualcuno osservazione al Bellavite, egli rispose che domandava di poter usare verso la patria legislazione in tempi di politica libertà e indipendenza quella medesima franchezza, che gli era stata consentita sulla legislazione austriaca, sotto un Governo assoluto e straniero.

Furono frutto di questi studî, oltreché il progresso dei giovani volonterosi, le *Note illustrative e critiche al Codice civile del Regno*, che il nostro Bellavite publicò su quasi tutte le materie di esso, e con maggiore larghezza sulla sua prediletta, perché più difficile, delle *obligazioni*: le quali note, sebbene vi stampasse in fronte, colla sua abituale modestia, ch'erano destinate unicamente all'indirizzo dei suoi studenti, pure svelando la mano maestra del consumato giureconsulto, nonché rimaner chiuse entro il recinto della nostra Università, si diffusero d'ogni intorno e, più che allo studio dei giovani, servirono alle meditazioni dei giudici e degli avvocati.

Nel 1879 poi il Bellavite assunse, per desiderio della Facoltà, anche l'insegnamento delle Pandette, ch'era rimasto vacante; ciò ch'egli fece tanto più volentieri, quanto per questa maniera gli era dato d'attuare direttamente il suo pensiero di far servire il diritto romano di propedeutica allo studio del diritto attuale, applicandolo ai fatti della vita quotidiana, piuttostoché farne, come da molti, una palestra d'antichità.

Né in tutto ciò esaurivasi l'attività del Bellavite. Contemporaneamente mandava articoli all'«Eco dei Tribunali», trattati all'«Archivio giuridico». E voi, egregi Accademici, lo avete udito ripetutamente leggere dotte Memorie in questa medesima aula: sia che con grande profondità di concetti vi parlasse degli odierni assunti della scienza della ragione civile; sia che v'intrattenesse sulle persone collettive volontarie, secondo il diritto romano dei tempi classici,

o sull'azione pauliana; sia finalmente che discorresse della responsabilità dello Stato pei danni aventi attinenza causale diretta o indiretta con esso: ricerca di gran momento e fecondissima d'applicazioni. Perocché il Bellavite, come ho già notato, in tutti i suoi lavori mirava alla pratica e, come nella dissertazione sulle persone collettive, faceva suo assunto il còmpito di dimostrare che, giusta i veri principî del diritto, la personalità degli enti collettivi non è che l'estensione a rapporti di diritto privato di quella personalità, che si riconosceva necessariamente nella società civile, ossia nello Stato, costituendo questo uno dei molti casi in cui le istituzioni di diritto publico vengono trapiantate nel campo del diritto privato, mentre altre passano da questo a quello. Dal che si deriva, che codesta personalità non è una finzione della legge, e non ha mestieri di essere attribuita agli enti collettivi dalla legge, ma dipende unicamente dalla volontà degli aggregati, o dalla costruzione giuridica data da essi al loro sodalizio. Il perché, quando lo Stato per ragioni d'ordine publico avesse ad ordinare il discioglimento di queste corporazioni, i beni loro non devono andare allo Stato, quasi fossero di nessuno, ma, come comuni, ripartirsi fra i corporati, rivivendo in essi collo sciogliersi della corporazione quel diritto di proprietà, cui avevano rinunziato in favore della medesima.

Per simile nello scritto sulla responsabilità dello Stato, occupavasi d'investigare in quanto questo sia tenuto per l'opera dei suoi impiegati. Dopo avere esposti i principî del tempo romano, quelli dei giureconsulti del medio evo e le diverse opinioni degli scrittori e dei tribunali moderni, prendendo in qualche maniera una via di mezzo fra le due estreme sentenze di coloro, che vorrebbero obligato in ogni caso lo Stato a risarcire i danni cagionati dai publici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e di coloro, che non ve lo vorrebbero tenuto mai, sostiene che il Governo debba rispondere sussidiariamente, cioè quando l'ufficiale non ne abbia i mezzi, dei danni derivati ai privati dalla gestione dello Stato come persona civile; e così pure pei danni dati nel disimpegno delle funzioni giudiziarie, attesoché in questo caso il danneggiamento parte precisamente da quella autorità, ch'è posta per tutelare il diritto, e attesa la somma gravità dei pericoli, cui altrimenti sarebbero esposti gli interessi dei cittadini.

Oltracciò s'occupava di letture e studi fisici e metafisici, estranei al diritto e, fornito com'era d'una ferrea memoria, raccogliea in sé una svariatissima coltura e parlava con competenza di molte materie.

Nessuna meraviglia pertanto che la rinomanza di lui si andasse sempre più dilatando, che ricevesse testimonianze di stima dai dotti d'Italia e fuori, tra cui ricordo, oltre l'Unger che ho nominato di sopra, l'Arndts, il Mommsen e il Thering: che gli fossero affidati frequenti incarichi governativi, che fosse insignito di molte onorificenze, e che varie accademie l'ascrivessero al numero dei loro soci. Voi faceste lo stesso, onorandi Signori, aggregandolo da prima ai soci corrispondenti (1875), e l'anno scorso ai membri effettivi: ed erano appena quattro giorni dacché era stato a prendere possesso del seggio conferitogli, allorché il colse, ahimè! troppo immaturamente, la morte, con somma iattura del nostro sodalizio, dell'università e degli studi!

Ho tentato di mettervi sotto gli occhi, meglio che per me si poté, la vita, il carattere, il valore scientifico e didattico e le opere del Bellavite, ma pur troppo la pittura che ve ne ho fatta è assai lontana dal ritrar l'uomo al vero, e far apprezzare debitamente i suoi meriti. Né per quanto mi tornasse caro potergli rendere quest'estremo tributo, attesa l'altissima stima e la verace amicizia che a lui mi legavano, conoscendo la mia pochezza, e dopo lo splendido modo onde venne commemorato nella grand'aula della sua università8, avrei certamente osato d'assumere un tal còmpito, se la nostra Presidenza non avesse voluto farmi l'onore di commettermelo. E l'onore tramutossi in dovere dal giorno, in cui piacque a voi, illustri Accademici, surrogar me, sebbene tanto da meno di lui, nel suo seggio: del che vi rendo le massime grazie, mentre prometto di fare ogni mia possa per imitare almeno da lungi il mio Antecessore.

Che se la mia disadorna parola non poté aggiungere nulla alla fama del Bellavite, valesse

ella almeno a concorrere con quella degli altri, che ne parlarono, a tener viva la memoria di lui e del suo merito. Senonché questa è raccomandata abbastanza alle opere sue, ed è scolpita, ben più profondamente di quello potesse mai fare il più efficace discorso, nell'animo di quei discepoli, che pendevano dalle sue labbra e nel cuore dei suoi colleghi. Non mi resta altro pertanto che additarlo ad esempio di coloro che verranno dappoi.

Possano dunque i suoi successori nell'insegnamento continuare nell'indirizzo ch'egli diede. Possano gli scolari prenderlo a modello dell'amor dello studio, ma ancora più dell'integrità e fermezza del carattere, cosa necessaria sopra d'ogni altra in un tempo di tanta fiacchezza e di tante vane ambizioni, come il presente.

## ELENCO delle pubblicazioni stampate dal prof. Luigi Bellavite

- [1] Lettera alla sorella in occasione del suo matrimonio, Verona 1842.
- [2] Nel «Giornale per le scienze politico-legali» compilato dai giureconsulti Luigi Po e Felice Bellone, Milano, tip. Borroni e Scotti, tomo I.
- [3] *Ibid.*, a. 1850, fasc. 4, da pag. 257 a 264: *Della* appellatio *e* provocatio *secondo il diritto romano*. Appendice al trattato dei Giudizi nell'opera: *Il sistema dell'odierno diritto romano* di Fed. Carlo de Savigny, vol. 6.
- [4] *Ibid.*, fasc. 10 e 11, da p. 706 a 726: *Diritto internazionale privato. Sistema di Savigny*. Succinta esposizione della dottrina di Savigny sul diritto internazionale privato e sulla non retroattività della legge, compresa nel vol. 8 (ed ultimo della parte generale) dell'opera: *Il sistema dell'odierno diritto romano*.
- [5] *Ibid.*, tom. II, a. 1851, fasc. 1, da p. 5 a 35. Continuazione dell'art. precedente.
- [6] *Ibid.*, fasc. 6, da pag. 490 a 509. Continuazione dell'art. precedente.
- [7] *Ibid.*, fasc. 8 e 9, da pag. 665 a 679. Continuazione e fine dell'art. precedente.

- [8] *Ibid.*, fasc. 12, da p. 1001 a 1008: *Del rap*porto esistente fra l'ager publicus, il possesso (possessio), gl'interdetti e la bonorum possessio nell'antico diritto romano.
- [9] *Ibid.*, tom. III, a. 1852, fasc. 1, da p. 5 a 16: *Non retroattività della legge. Dottrina di Savi-gny* (continua).
- [10] Ibid., fasc. 2 e 3, da p. 115 a 130: Della eccezione della cosa giudicata nella sua forma antica e nuova secondo il romano diritto.
- [11] *Ibid.*, fasc. 5, 6, da p. 402 a 426: *Dell'*usucapio, *del* non usus, *della* praescriptio longi *e* longissimi temporis, *secondo il diritto romano e canonico, con qualche riguardo ai moderni codici.*
- [12] Nella «Gazzetta dei Tribunali» di Milano. Anno II, 1852, n. 9: Cenno necrologico dell'avv. Bossa.
- [13] Ibid., anno III, 1853, num. 9: Due parole in generale sul carattere precipuo inerente alle così dette leggi d'ammortizzazione, suggerite dalla lettura di un caso pratico.
- [14] Ibid., n. 14 e 15, 16, 53 e 54: Dei cambiamenti che possono intervenire nei diritti durante la pendenza di lite. Provvedimenti del diritto romano. Responsabilità del possessore di buona fede pei danni accidentali avvenuti alla cosa in corso di lite. Interpretazione del paragrafo 338 del Codice civile.
- [15] Ibid., n. 40 e 41: Osservazioni sopra un' interpretazione del paragrafo 1442 del Codice civ. gen. austriaco.
- [16] Ibid., n. 62 e 63: L'usucapione sopravvegnente di un immobile non vale per sé sola ad indurne la liberazione dai pesi reali che lo gravano e nominatamente dalle ipoteche. Leggi romane, Cod. Napoleone, e parag. 1478 Cod. civile austriaco.
- [17] Ibid., n. 88 a 90: Osservazioni ordinate a chiarire la materia e la connessione dei parag. 881 e 1019 del vigente Codice civ.
- [18] Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo di Rodolfo Jhering. Traduzione dal tedesco, con aggiunte e cambiamenti dell'autore o da esso approvati, ed una prefazione del traduttore, Milano, tip. Pirotta, 1855.

## COMMEMORAZIONE DI LUIGI BELLAVITE

- [19] Osservazioni per servire al commento del capo 30 della II parte del Codice civ. sul diritto di indennizzazione e di soddisfacimento; nel «Monitore dei Tribunali» di Milano 20 e 27 settembre 1862.
- [20] Sulla importanza attuale e sul modo d'insegnamento dello studio del diritto Romano. Prolusione letta nella Università di Padova il 29 novembre 1855. Dall'«Eco dei Tribunali» di Venezia.
- [21] Appunti per un corso di diritto civile per uso degli studenti dell'anno 1864; Ibid., 1864.
- [22] Disegno di una Legge comune sulle obbligazioni per gli Stati della Confederazione Germanica, giusta le conchiusioni adottate dalla prima lettura. Ibid., 1865.
- [23] Un parere in materia testamentaria. Ibid., 1875.
- [24] Dell'importanza giuridica del possesso e degli interdetti in generale. Nell'«Archivio giuridico», 1869, vol. III, fasc. 3.
- [25] Trattato del possesso secondo il diritto romano con riguardo ai codici moderni. Ibid., fasc. 5 e vol. IV, fasc. 6.
- [26] Dell'elemento morale economico e logico del diritto privato. – Discorso in occasione

- dell'apertura degli studî, 16 novembre 1869, Padova, tip. Sacchetto.
- [27] Continuazione delle Note illustrative e critiche al Codice civ. del Regno. Ibid., 1872.
- [28] Riproduzione delle note già litografate di diritto civile soltanto per l'indirizzo dei giovani studenti. Ibid., 1873.
- [29] Note illustrative e critiche al Codice civile del Regno. Ibid., 1875.
- [30] Continuazione delle Note ecc. Contratto di matrimonio. Ibid., 1876.
- [31] Osservazioni sul Libro Stato e Chiesa di Marco Minghetti, Padova, stabil. Prosperini, 1878.
- [32] Assunti odierni della scienza della ragion civile. «Atti del Ven. Istituto», serie 5, vol. 3, 1877.
- [33] Delle persone collettive volontarie secondo il diritto romano dei tempi classici. Ibid., vol. 4, 1879.
- [34] L'azione Pauliana del diritto romano. Ibid., 1880.
- [35] Della responsabilità dello Stato pei danni aventi attinenza causale diretta od indiretta con esso. Ibid., 1883.
- [36] Parole in occasione della chiusa delle lezioni, 20 giugno 18859.

- <sup>1</sup> [Il testo originale a stampa ha per titolo: *Commemorazione del membro effettivo prof. Luigi Bellavite* letta dal m.e. Antonio Pertile. Luigi Bellavite: corrispondente dal 18/7/1875; effettivo dal 5/3/1885 (Gullino, p. 371).]
- <sup>2</sup> [Antonio Pertile: corrispondente dal 30/7/1882; effettivo dal 3/12/1885 (Gullino, p. 427).]
- <sup>3</sup> [Cfr. Gullino, p. 371.]
- <sup>4</sup> V. Polacco, *Luigi Bellavite* nell'«Ar-ch. giurid.», vol. 35, fasc. 3.
- <sup>5</sup> Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, vol. I, p. 4.
- <sup>6</sup> V. la n. 1 a pag. 264 [ma si tratta di un errore; il rinvio esatto avrebbe dovuto essere: «V. la n. 3 a pag. 262»; in questa edizione, nell'*Elenco delle pubblicazioni*, vd. il riferimento bibliografico n. [3]. Nonostante la formula adottata dall'autore per il rinvio bibliografico («v. la nota a pag. 264») si ricorda che, di fatto, nel testo originale i riferimenti bibliografici non sono numerati mentre qui sono numerati per comodità.]
- V. «Gazzetta dei tribunali di Na-

- poli», 21 febbraio 1852, che riproduce l'articolo sull'*usucapio* ecc. comparso in dicembre 1851 nel «Giornale delle scienze politico-legali».
- 8 S'allude all'elogio detto del Bellavite l'8 dicembre p.p. dal Preside della facoltà di giurisprudenza comm. Gian Paolo Tolomei.
- <sup>9</sup> [«Atti», 44 (1885-1886), pp. 247-265; per la lettera del segretario che annuncia la morte di Luigi Bellavite vd. «Atti» 43 (1884-1885), pp. 1563-1564.]